

## **TI\_GERICHTE 35.2016.57 vom 9. Januar 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-01-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2016.57](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2016.57)

FR: TI\_GERICHTE 35.2016.57 du 9 janvier 2017

IT: TI\_GERICHTE 35.2016.57 del 9 gennaio 2017

### **Regeste**

Muratore con trauma da schiacciamento. Rendita d'invalidità. Reddito da valido: CCL edilizia. Reddito da invalido: TA1 2012 e TA1 2014 (21 DPL insufficienti) con deduzione sociale del 20%

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.7.3. Dalle tavole processuali risulta che l'Amministrazione ha quantificato in fr. 66'718.93 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore e aggiornato al 2015, operando successivamente una decurtazione del 2.69% (ovvero della parte percentuale che supera la soglia del 5%) a titolo di gap salariale del 20% quale deduzione sociale, giungendo così all'importo di fr. 51'939.- (doc. 240).

#### **E. 28**

luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato). Del resto, a proposito dell'anzidetta affermazione ricorsuale secondo la quale l'ISS darebbe risultati più svantaggiosi per l'assicurato, quand'anche oggetto di riduzioni sociali, il TCA osserva che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l'Alta Corte aveva verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall'CO1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l'ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C\_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2). Utilizzando i dati forniti dalla tabella citata in precedenza, l'assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.--. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dell'UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C\_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2015, un reddito annuo di fr. 66'718.93. L'assicurato, quale

operaio edile, avrebbe realizzato nel 2015 un reddito annuo di fr. 62'950.-- per un'occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 68'197.34; cfr. Tabella TA 1 2014, ramo economico 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1, uomini: fr. 5'507.- riportato su 41.4 ore/settimana x 12 mesi = fr. 68'396.94 e aggiornato al 2015; 102.8 per il 2014 e 102.5 per il 2015). In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 3.2 in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 66'718.93) va ridotto del 2.69%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 64'924.19 (risultato intermedio). In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "... di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Nella concreta evenienza, l'istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 20% sul reddito statistico da invalido (doc. 240). Il patrocinatore del ricorrente non ha contestato questa riduzione in sede di ricorso (doc. I). Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 20%, l'amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a fr. 51'939.--. 2.7.4. In conclusione, il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l'infortunio, e cioè fr. 62'950.-- - risulta essere del 17.49%, arrotondato al 17% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. 2.8. Visto che mediante la decisione su opposizione impugnata all'assicurato è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 17% dal 1° novembre 2015 (ovvero dalla stabilizzazione dello stato di salute; cfr. doc. 193 e 198) a tempo indeterminato (cfr. doc. 241), essa merita conferma.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.